Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 dd. 03.09.2026.
OGGETTO: T.I.A. Intervento di carattere sociale ed assistenziale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio nel Comune di Ville di Fiemme. Impegno della spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Atteso che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestito nel Comune di Ville di Fiemme, così come negli altri Comuni della Valle, a mezzo della Società *in house* Fiemme Servizi S.p.a..

Richiamato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato dalle Amministrazioni degli ex Comuni di Carano (deliberazione consiliare n. 19 dd. 05.09.2016), di Daiano (deliberazione consiliare n. 20 dd. 18.08.2016) e di Varena (deliberazione consiliare n. 22 dd. 08.08.2016).

La tariffa applicata alle utenze domestiche si compone di una quota fissa, commisurata proporzionalmente ai costi fissi del servizio e da una quota variabile, determinata attraverso un metodo di misurazione puntuale del rifiuto prodotto (numero di svuotamenti).

L'applicazione del metodo puntuale può di fatto determinare situazioni di difficoltà ai nuclei famigliari con persone non del tutto autosufficienti che necessitano dell'uso di materiali ausiliari sanitari (c.d. pannoloni); al fine di limitare l'onerosità dello smaltimento dei rifiuti nei casi predetti, l'Amministrazione comunale ritiene di dovere intervenire, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, con un contributo sulla quota parte dei costi variabili sopportati dai cittadini in situazione di disagio: tale contributo andrà a coprire il 50% della quota variabile della tariffa applicata ad utenze domestiche che, per motivi igienico-sanitari, devono far uso di materiali ausiliari sanitari (c.d. pannoloni) per persone non più autosufficienti, nel rispetto dei seguenti criteri/requisiti:

- ✓ applicabilità nel caso di svuotamenti in numero superiore a litri 840/anno (pari a n. 7 svuotamenti del contenitore da 120 litri o a n. 17 svuotamenti del contenitore da 50 litri);
- ✓ situazione di non autosufficienza da dimostrare mediante esibizione di copia dell'autorizzazione (ovvero dichiarazione di autorizzazione) per l'anno di riferimento (anno 2025), rilasciata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ufficio Prestazioni, al ritiro presso farmacie o ditte abilitate di dispositivi monouso;
- ✓ liquidazione complessiva entro il limite massimo dello stanziamento a bilancio, con eventuale riparametrazione della percentuale di contributo in caso di supero dell'importo massimo;
- ✓ il beneficio predetto verrà erogato sulla base della documentazione prodotta a cura dell'utenza interessata (copia delle fatture della Soc. Fiemme Servizi S.p.A.), recante l'indicazione degli svuotamenti effettuati nel 2025.

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, approvato con precedente decreto del Commissario Straordinario n. 2 di data 02.01.2020, in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi elettivi e struttura amministrativa.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 22.12.2025 e ss.mm..

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti),

DELIBERA

1. di disporre, per i motivi di cui in premessa, un contributo a favore delle utenze domestiche, che per motivi igienico-sanitari devono far uso di materiali ausiliari sanitari (c.d. pannoloni) per persone non più autosufficienti, che andrà a coprire il 50% della quota variabile della tariffa di igiene ambientale applicata alle utenze domestiche, nel rispetto dei seguenti criteri/requisiti:
   - ✓ applicabilità nel caso di svuotamenti in numero superiore a litri 840/anno (pari a n. 7 svuotamenti del contenitore da 120 litri o a n. 17 svuotamenti del contenitore da 50 litri);
   - ✓ situazione di non autosufficienza da dimostrare mediante esibizione di copia dell'autorizzazione (ovvero dichiarazione di autorizzazione) per l'anno di riferimento (anno 2025), rilasciata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ufficio Prestazioni, al ritiro presso farmacie o ditte abilitate di dispositivi monouso;
   - ✓ liquidazione complessiva entro il limite massimo dello stanziamento a bilancio, con eventuale riparametrazione della percentuale di contributo in caso di supero dell'importo massimo;
   - ✓ il beneficio predetto verrà erogato sulla base della documentazione prodotta a cura dell'utenza interessata (copia delle fatture della Soc. Fiemme Servizi S.p.A.), recante l'indicazione degli svuotamenti effettuati nel 2025;
2. di dare atto che la spesa presunta, pari ad € 1.000,00, risulta già impegnata (Piano Family) al cap. 3401, N.p.d.c.f. 1.4.2.5.999, del bilancio di previsione in corso, adeguatamente stanziato;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Segretario comunale l'individuazione dei beneficiari, in base alla documentazione prodotta, nonché la quantificazione esatta e la liquidazione dei contributi spettanti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2012;
5. di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
6. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
   a. di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi dello Statuto del Comune di Ville di Fiemme;
   b. ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
   c. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 08.09.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. Lazzarin Marcello

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Imp. 416/2026.

Ville di Fiemme, 08.09.2026

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F. to rag. Patrizia Bonelli